

3. Violazione delle norme in materia di prova, poiché mancano prove per l'applicazione della presunzione e dell'esclusione dell'applicazione degli articoli 27, paragrafo 3, e 28, paragrafo 3, della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836.
4. Errore di valutazione, il che sarebbe confermato dagli atti del Consiglio che ritirano il nominativo del ricorrente dagli elenchi di sanzioni.

⁽¹⁾ GU 2019, L 18 I, pag. 4

⁽²⁾ GU 2012, L 16, pag. 1

⁽³⁾ GU 2019, L 132, pag. 1

Ricorso proposto il 26 febbraio 2021 — Commissione europea / Irlanda

(Causa C-125/21)

(2021/C 148/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Tomkin e S. Grünheid, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea ⁽¹⁾ o, in ogni caso, non avendo notificato tali disposizioni alla Commissione, l'Irlanda è venuta meno ai suoi obblighi ai sensi dell'articolo 29, paragrafi 1 e 2, di tale decisione quadro

— condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'articolo 29, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/909/GAI, gli Stati membri erano tenuti ad adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della decisione quadro entro il 5 dicembre 2011 e a notificare tali misure alla Commissione.

La Commissione considera che l'Irlanda ha violato i suoi obblighi ai sensi dell'articolo 29, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/909/GAI, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla decisione quadro o, in ogni caso, non avendo notificato tali decisioni alla Commissione.

⁽¹⁾ GU 2008, L 327, pag. 27.

Ricorso proposto il 26 febbraio 2021 — Commissione europea / Irlanda

(Causa C-126/21)

(2021/C 148/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Tomkin e S. Grünheid, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla decisione quadro 2009/829/GAI, del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare ⁽¹⁾ o, in ogni caso, avendo omesso di notificare tali disposizioni alla Commissione, l'Irlanda è venuta meno ai suoi obblighi discendenti dall'articolo 27 della decisione quadro;
- condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'articolo 27 della decisione quadro 2009/829/GAI, gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della decisione quadro entro il 1° dicembre 2012 e notificare alla Commissione tali misure.

La Commissione considera che l'Irlanda ha violato i suoi obblighi discendenti dall'articolo 27 della decisione quadro del Consiglio 2009/829/GAI non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla decisione quadro o, in ogni caso, non avendo notificato tali decisioni alla Commissione.

⁽¹⁾ GU 2009, L 294, pag. 20.

Ricorso proposto il 4 marzo 2021 — Parlamento europeo/Commissione europea

(Causa C-137/21)

(2021/C 148/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: P. López-Carceller, J. Rodrigues, S. Alonso de León, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, non adottando l'atto delegato ai sensi dell'articolo 7, lettera f), del regolamento 2018/1806 ⁽¹⁾, la Commissione ha violato il trattato;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo in diritto, ossia la violazione dei trattati.

Il Parlamento sostiene che la Commissione aveva l'obbligo di adottare un atto delegato, ai sensi dell'articolo 7, lettera f) del regolamento 2018/1806. Con risoluzione del 22 ottobre 2020 il Parlamento ha invitato la Commissione ad adottare l'atto di cui trattasi. Poiché la commissione non ha adottato l'atto delegato entro il 22 dicembre 2020, il Parlamento ha deciso di proporre un ricorso in carenza ai sensi dell'articolo 265 TFUE.

⁽¹⁾ Regolamento (EU) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU 2018, L 303, pag. 39).